

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 10056 /45/11/2018 del 15 MAG. 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'urbanistica
Servizio 6 – Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica
(rif prot. n. 6376 del 23 aprile 2018)

e p.c. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
e del Personale

Oggetto : Interpretazione della nota circolare protocollo n. 18661 del 15.2.2017 in relazione agli incarichi di Commissari *ad acta* disposti in esecuzione di sentenza TAR.

1. Con la nota in oggetto, premesso che con la circolare 15 febbraio 2017 n. 18661 del Dipartimento della funzione pubblica e del personale sono stati dettati “*Atti di indirizzo per la definizione della fattispecie relativa ai versamenti dei compensi dovuti ai dirigenti regionali per incarichi aggiuntivi*”, viene chiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine al corretto trattamento dei compensi a “vacazione” “*ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 4 della legge 319/1980, corrispondenti alle attività prestate per svolgere l’incarico commissariale.*”

Al riguardo il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica, odierno richiedente, premette di essere spesso incaricato dal Giudice del Tribunale Amministrativo Regionale a provvedere in via sostitutiva alla esecuzione di sentenze pronunciate su ricorsi di privati cittadini spesso aventi riguardo alla riqualificazione urbanistica delle c.d. “zone bianche” o all’approvazione di atti di pianificazione generale ed attuativa in ipotesi di inadempienza della competente amministrazione comunale.

Tale incarico, svolto anche per delega a dirigente o funzionario del Dipartimento, comporta a carico del comune interessato sia il rimborso delle spese vive che l’erogazione di un compenso a “vacazione” liquidato su notula preventivamente sottoposta a verifica e approvazione giudiziale.

A differenza delle altre ipotesi di incarichi conferiti giudizialmente - ma qualificabili come

prestazione di natura squisitamente professionale - rientranti tra le fattispecie richiamate nella predetta circolare, dubbi sorgono sulla disciplina relativa agli interventi sostitutivi disposti in esecuzione di sentenze TAR.

Più precisamente, l'attività del Commissario ad Acta, chiamato ad eseguire la sentenza del Giudice, sarebbe, secondo codesto richiedente, *“ascrivibile in forza di legge tra i compiti istituzionali dei funzionari di questo ramo dell'Amministrazione regionale”*.

Per quanto sopra e con *“particolare riferimento all'eventuale rimborso del 50% dei compensi a “vacazione” per i sopra richiamati interventi sostitutivi”* viene chiesto l'avviso di questo ufficio.

2. Riguardo alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Questo Ufficio è un organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari che presentino difficoltà applicative, e non anche a svolgere ulteriori attività riconducibili esclusivamente alla attività di amministrazione attiva, né tanto meno a dare interpretazioni sulla applicabilità o meno a casi concreti delle disposizioni contenute in circolari emesse da Dipartimenti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento di questo Ufficio nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'amministrazione che la svolge.

Peraltro la risposta al quesito sembra preclusa dall'atto di indirizzo (che ad oggi non risulta revocato) della Giunta regionale, emanato con deliberazione n. 80 del 6 marzo 2009, in conformità al quale *“la richiesta di pareri relativi a disposizioni legislative riguardanti il personale regionale e degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifica dirigenziale, va rivolta esclusivamente al Consiglio di Giustizia Amministrativa e all'Avvocatura dello Stato”*.

Si segnala, tuttavia, sulla questione di carattere generale oggetto dell'odierna consultazione, il parere reso dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura dello Stato 18/11/2015-521594 pubblicato sulla rassegna Anno LXVIII – N. 1 Gennaio-Marzo 2016.

Per completezza si richiama anche la disposizione normativa introdotta dalla legge 28/12/2015 n. 208 riguardante una specifica fattispecie. Si fa in particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 777, per il quale: *“Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi (...) Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza (...) il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi*

dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti". Sulla applicazione di tale norma, si rilevano alcuni interventi giurisprudenziali per i quali "Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies comma 8 l. n. 89/2001, come introdotta dall'art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro" (cfr. T.A.R. Napoli sez. VII 26 aprile 2018, n. 2728).

Si suggerisce, considerata la competenza in materia, di estendere la odierna consultazione al Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale cui la presente è diretta per opportuna conoscenza.


IL FUNZIONARIO AVVOCATO

(Marina Miceli)



IL DIRIGENTE AVVOCATO

(Vitalba Vaccaro)



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)



